



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 novembre 2023
(OR. en)

15730/23

LIMITE

CORLX 1065
CFSP/PESC 1570
CONOP 127
CONUN 293
COARM 306

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la
decisione (PESC) 2020/732, a sostegno del meccanismo del segretario
generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi
chimiche e biologiche o tossiniche

DECISIONE (PESC) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione (PESC) 2020/732,
a sostegno del meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini
sul presunto uso di armi chimiche e biologiche o tossiniche**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/732¹, che prevedeva un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione, per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1 ("periodo di attuazione").
- (2) Il periodo di attuazione doveva concludersi il 14 dicembre 2023.
- (3) Il 22 settembre 2023 l'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (*United Nations Office for Disarmament Affairs* – UNODA), responsabile dell'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2020/732, ha chiesto di prorogare di 13 mesi, a costo zero, il periodo di attuazione.
- (4) La proroga del periodo di attuazione fino al 14 gennaio 2025 non ha implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2020/732,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione (PESC) 2020/732 del Consiglio del 2 giugno 2020 a sostegno del meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche o tossiniche (GU L 172 I del 3.6.2020, pag. 5).

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione (PESC) 2020/732, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 14 gennaio 2025."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
